

Informativa per la clientela di studio

N. 96 del 07.09.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Il nuovo ravvedimento operoso

La sanzione del 30% prevista per gli omessi/ritardati pagamenti è stata ridotta al 2% per ogni giorno di ritardo entro il 15esimo giorno.

Si prevede comunque la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso che comporta un'ulteriore riduzione della sanzione ad 1/10, ossia lo 0,2% per ogni giorno di ritardo, insieme al pagamento degli interessi legali maturati.

Premessa

L'art. 23 comma 31 della manovra correttiva 2011 ha modificato l'art. 13, comma 1, del d.lgs. 471/1997, che prevede la sanzione del 30% per i soggetti che non effettuano in tutto o in parte i versamenti.

La norma precedente prevedeva una riduzione della sanzione a 1/15 nel caso in cui i pagamenti fossero eseguiti con un ritardo non superiore a 15 giorni, ma solo per determinati versamenti; in particolare quelli riguardanti i crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale.

La manovra ha eliminato ogni riferimento alla tipologia dei versamenti, estendendone così la riduzione di 1/15 a tutti.

La nuova sanzione

La nuova sanzione pertanto è pari al 2% per ogni giorno di ritardo, che corrisponde alla sanzione ordinaria del 30% ridotta ad 1/15 ($30 \times 1/15$). È evidente, quindi, che il beneficio della riduzione diminuisce all'aumentare dei giorni di ritardo, fino ad annullarsi al 15° giorno, quando raggiunge il 30% ($30 \times 15/15$).

GIORNO														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SANZIONE														
2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%

Esempio

Supposto un tardivo versamento di 1.000,00 euro eseguito entro 10 giorni dalla scadenza.

La riduzione sarà la seguente:

- ✓ 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo;
- ✓ $\frac{10}{15} \times 30\% = 20\%$;
- ✓ su 1.000 euro la sanzione è di 200 euro.

Ravvedimento operoso

La **regolarizzazione dell'omesso/tardivo versamento** può essere effettuata, secondo quanto stabilito dall'art. 13, D.Lgs. n. 472/97, con il versamento:

- dell'importo dovuto;
- degli interessi legali, nella misura dell'1,5% a giorni (fino al 31.12.2010 nella misura dell'1%);
- della sanzione ridotta pari a:
 - ✓ 1/10 del minimo se il pagamento è effettuato entro 30 giorni;
 - ✓ 1/8 del minimo se il pagamento è effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la presentazione della dichiarazione, entro 1 anno dall'omissione.

Le predette novità introdotte dalla c.d. "Manovra correttiva" si riflettono anche sulla sanzione dovuta qualora l'irregolarità venga sanata tramite il ravvedimento operoso.

Se il **versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza, la riduzione di 1/10 prevista in caso di ravvedimento operoso è applicabile anche alla sanzione riferita a ciascun giorno di ritardo.**

Di conseguenza, la sanzione piena (applicabile dall'Ufficio) e ridotta (in caso di ravvedimento operoso) risultano così "modulate":

GIORNO														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SANZIONE														
2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%
SANZIONE RIDOTTA														
0,2%	0,4%	0,6%	0,8%	1%	1,2%	1,4%	1,6%	1,8%	2%	2,2%	2,4%	2,6%	2,8%	3%

In relazione ai versamenti tardivi che **vengono effettuati a partire dal 15° giorno** successivo alla scadenza, rimane ferma la sanzione "ordinaria" del 30%.

Pertanto ai ravvedimenti operosi che vengono effettuati tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del versamento si applica la sanzione ridotta del 3% (1/10 del 30%).

Anche per i versamenti effettuati oltre il 30° giorno dalla scadenza la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua, in tutto o in parte, il pagamento rimane sempre pari al **30% dell'importo non versato**.

Riepilogando il contribuente che si dimentica di pagare le imposte ha oggi 3 possibilità:

- ✓ **ravvedimento sprint:** versare entro il 14° giorno successivo alla scadenza originaria, oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- ✓ **ravvedimento breve:** versare dal 15° giorno successivo alla scadenza originaria ed entro il 30° giorno, oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione del 3% (1/10 del minimo);
- ✓ **ravvedimento lungo:** versare dal 31° giorno successivo alla scadenza originaria ed entro il 30° il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione del 3,75% (1/8 del minimo).

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....